

1. al punto 51 (Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
«— **32019 R 2144**: Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1), come rettificato nella GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29.»;
2. dopo il punto 51c (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione) è inserito il punto seguente:
«52. **32019 R 2144**: Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1), come rettificato nella GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29.»;
3. il testo di cui ai punti 45zy (Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zz (Regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione), 45zza (Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zzb (Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione), 45zzc (Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione), 45zzd (Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione), 45zze (Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione), 45zzf (Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione), 45zzg (Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione), 45zzh (Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione), 45zzi (Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione), 45zzj (Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zzm (Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione), 45zzn (Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione), 45zzo (Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione), 45zzp (Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione), 45zzq (Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione) e 45zzu (Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso con effetto a decorrere dal 6 luglio 2022.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/2144, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 29, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 49/2022 del 18 marzo 2022 ⁽²¹⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(21) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

